

**DESIGNAZIONE DEI LAVORATORI INCARICATI DELL'ATTUAZIONE
DELLE MISURE DI PREVENZIONE INCENDI E LOTTA ANTINCENDIO
DI EVACUAZIONE, DI SALVATAGGIO, DI PRONTO SOCCORSO.
ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs 19.09.94, n. 626**

Il sottoscritto _____ titolare/legale rappresentante
della ditta _____ con sede in _____
via _____ n. _____ tel. _____ - _____
totale addetti n. _____, ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs 626/94,

N O M I N A

i seguenti lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione, di salvataggio e di pronto soccorso.

**INCARICATI DELLE MISURE DI PREVENZIONE INCENDI,
LOTTA ANTINCENDIO E GESTIONE DELLE EMERGENZE**

1. _____ FIRMA _____
2. _____ FIRMA _____
3. _____ FIRMA _____
4. _____ FIRMA _____
5. _____ FIRMA _____
6. _____ FIRMA _____

**INCARICATI DELLE MISURE DI SALVATAGGIO
E DI PRONTO SOCCORSO**

1. _____ FIRMA _____
2. _____ FIRMA _____
3. _____ FIRMA _____
4. _____ FIRMA _____
5. _____ FIRMA _____
6. _____ FIRMA _____

Detti incaricati sono stati portati a conoscenza del fatto di non poter, se non per giustificato motivo, rifiutare la designazione. Dovranno inoltre frequentare apposito corso di formazione in materia di prevenzione incendi, lotta antincendio, gestione delle emergenze e pronto soccorso.

Luogo _____, data ____/____/____.

(Timbro e firma)

Da consegnare ai lavoratori nominati.

Art. 13 del decreto legislativo n. 626 del 19 settembre 1994

Prevenzione incendi

1. Fermo restando quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577, i Ministri dell'interno, del lavoro e della previdenza sociale, in relazione al tipo di attività, al numero dei lavoratori occupati ed ai fattori di rischio, adottano uno o più decreti nei quali sono definiti:

a) i criteri diretti ad individuare:

- 1) misure intese ad evitare l'insorgere di un incendio e a limitarne le conseguenze qualora esso si verifichi;
- 2) misure precauzionali di esercizio;
- 3) metodi di controllo e manutenzione degli impianti e delle attrezzature antincendio;
- 4) criteri per la gestione delle emergenze;

b) le caratteristiche dello specifico servizio di prevenzione e protezione antincendio di cui all'art. 12, compresi i requisiti del personale addetto **e la sua formazione**.

2. Per il settore minerario il decreto di cui al comma 1 è adottato dai Ministri dell'interno, del lavoro e della previdenza sociale e dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Art. 14 del decreto legislativo n. 626 del 19 settembre 1994

Diritti dei lavoratori in caso di pericolo grave ed immediato

1. Il lavoratore che, in caso di pericolo grave, immediato e che non può essere evitato, si allontana dal posto di lavoro ovvero da una zona pericolosa, non può subire pregiudizio alcuno e deve essere protetto da qualsiasi conseguenza dannosa.

2. Il lavoratore che, in caso di pericolo grave e immediato e nell'impossibilità di contattare il competente superiore gerarchico, prende misure per evitare le conseguenze di tale pericolo, non può subire pregiudizio per tale azione, a meno che non abbia commesso una grave negligenza.

Art. 15 del decreto legislativo n. 626 del 19 settembre 1994

Pronto soccorso

1. Il datore di lavoro, tenendo conto della natura dell'attività e delle dimensioni dell'azienda ovvero dell'unità produttiva, sentito il medico competente ove previsto, prende i provvedimenti necessari in materia di pronto soccorso e di assistenza medica di emergenza, tenendo conto delle altre eventuali persone presenti sui luoghi di lavoro e stabilendo i necessari rapporti con i servizi esterni, anche per il trasporto dei lavoratori infortunati.

2. Il datore di lavoro, qualora non vi provveda direttamente, designa uno o più lavoratori incaricati dell'attuazione dei provvedimenti di cui al comma 1.

3. Le caratteristiche minime delle attrezzature di pronto soccorso, i requisiti del personale addetto e la sua formazione sono individuati in relazione alla natura dell'attività, al numero dei lavoratori occupati e ai fattori di rischio, con decreto dei Ministri della sanità, del lavoro e della previdenza sociale, della funzione pubblica e dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentita la commissione consultiva permanente e il Consiglio superiore di sanità.

4. Fino all'emanazione del decreto di cui al comma 3 [ndr. cioè il *D.Lgs. 388/2003 pubbl. G.U. n. 27 del 3/2/2004 ed entrato in vigore 3 febbraio 2005*] si applicano le disposizioni vigenti in materia.